



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 del 01-06-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE DI ATTRIBUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI COVID-19.

In continuazione di seduta ed alla continua presenza dei componenti della Giunta:

Cognome e Nome	Carica	Stato
MAZZANTI MARCO	Sindaco	Presente
ROMITI GABRIELE	Vicesindaco	Assente
COLZI LIA ANNA	Assessore	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Assessore	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MARINI FRANCESCA	Assessore	Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione così come depositata e che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invita il proponente relatore, previa presentazione tecnica del Vicesegretario Comunale, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATO il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta con le seguenti risultanze: voti favorevoli **unanimi** espressi nei modi e forme di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega per far parte integrante del presente verbale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DI DICHIARARE, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa;

Non essendovi altri argomenti all'O.d.G., alle ore 9.58 il Presidente dichiara conclusa la seduta in sede deliberante.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Vicesegretario Comunale
BIANCA SOTTOSANTI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 01-06-2022

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE DI ATTRIBUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI COVID-19.

IL SINDACO

Vista l'evoluzione delle fonti normative adottate in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria connessa al rischio di diffusione degli agenti virali da Covid-19;

Considerato, in particolare, che:

- in una prima fase iniziale, alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sullo stato di emergenza, hanno fatto seguito una serie di ordinanze, tutte a firma del Capo del Dipartimento della protezione civile, le quali - ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018 - hanno dettato disposizioni in ordine all'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, nonché alla funzionalità dei servizi pubblici che sono poi proseguite per tutta la fase dell'emergenza su diversi ambiti;

- alle misure adottate nel quadro del Codice della protezione civile si sono affiancate le ordinanze contingibili e urgenti del Ministro della salute: le prime di tali ordinanze hanno preceduto la stessa dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri e, a seguito della delibera, hanno disciplinato molte delle misure e restrizioni relative al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica;

- successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, dapprima il decreto-legge n. 6 e, più compiutamente, il decreto-legge n. 19 del 2020 ha provveduto ad enumerare le misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia, incidenti in maggior grado sulle libertà individuali, stabilendone anche il procedimento di adozione;

Visto che con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 al 31 marzo 2022;

Preso atto dei provvedimenti governativi succedutisi nel biennio 2020-2021 volti a mitigare gli effetti economici della pandemia da virus Covid-19, fra cui, per quanto di interesse, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari e Tari corrispettiva in favore delle predette categorie economiche (art. 6);

Considerato che in base al citato articolo 6 del d.l. 73/2021 *"I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie"*;

Che il riconoscimento delle suddette riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche non comporta alcuna ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti costi come disposto al comma 3 dell'art. 6 del citato d.l. *"Sostegni bis"*;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 4, articolo 13, comma 1 secondo cui *"1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;

Considerato che le risorse economiche specifiche residue a disposizione dell'ente sono, rispettivamente: euro 64.579,99 da destinare alle utenze TARI non domestiche; euro 145.127,53 da destinare alle utenze TARI domestiche;

Richiamata la FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n. 43 del 31 gennaio 2022;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07/04/2022 di modifica dell'articolo 51 (Agevolazioni e riduzioni) del Regolamento IUC, relativamente alla componente TARI;

Preso atto che i criteri generali per l'applicazione della riduzione tariffaria Covid per l'anno 2022 dovranno essere i medesimi già utilizzati per l'attribuzione delle risorse economiche dell'anno precedente;

Considerato che ai fini dell'agevolazione 2021 era stata prevista la presentazione di una autocertificazione da parte dei beneficiari interessati il cui termine di scadenza, originariamente previsto al 30 novembre 2021, è stato prorogato al 31 gennaio 2022;

Considerato che fra le diverse misure governative adottate per contenere la diffusione del virus Covid-19, una delle più significative è stata l'introduzione, ai sensi del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, dell'obbligo di utilizzo della certificazione verde (c.d. green pass e green pass rafforzato) per accedere a determinati uffici di interesse pubblico e attività economiche;

Tenuto conto che l'obbligo dell'utilizzo del green pass per l'accesso ai locali può legittimamente considerarsi quale misura restrittiva dell'esercizio dell'attività economica;

Considerato che l'obbligo di utilizzo del green pass è stato disposto principalmente per accedere ai locali della maggioranza delle attività economiche già beneficiarie del l'agevolazione TARI Covid per il 2021;

Considerato che l'agevolazione tariffaria TARI per le utenze non domestiche può essere determinata tenendo conto dei giorni di obbligo di utilizzo del green pass base e rafforzato per l'accesso ai locali delle attività economiche interessate;

Visto l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborato dal Servizio Programmazione e controllo sulla base della tabella della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle attività consentite con e senza green pass (base e rafforzato), della banca dati TARI al 1° gennaio 2022 gestita da Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, nonché dei ristori specifici residui Covid a disposizione dell'ente;

Ritenuto di prendere atto e fare propria, approvandola, la tabella Allegato A contenente le riduzioni tariffarie spettanti alle utenze non domestiche così individuate;

Ritenuto, al fine di una maggiore semplificazione dell'attribuzione dell'agevolazione, di prevedere direttamente l'attribuzione della riduzione per il 2022 a quelle attività economiche già beneficiarie dell'agevolazione TARI nel 2021 che hanno presentato nei termini la precedente autocertificazione, disponendone l'obbligo soltanto a carico dei nuovi beneficiari e di quelli che non avevano adempiuto nei termini previsti per l'anno precedente;

Ritenuto di individuare il termine del 30 novembre 2022 per la presentazione dell'autocertificazione TARI per l'agevolazione Covid 2022 esclusivamente a carico di questi ultimi soggetti, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione, incaricando il Servizio di Programmazione e controllo dell'approvazione del modello che dovrà essere trasmesso con le medesime modalità operative già utilizzate per il 2021;

Considerato che relativamente all'applicazione delle riduzioni TARI per le utenze domestiche, quantificate in un massimo di euro 145.127,53, si ritiene opportuno incaricare il Servizio

Programmazione e controllo l'approvazione di uno specifico avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti beneficiari tenendo conto delle fasce ISEE individuate dal regolamento comunale IUC-TARI, prevedendo un termine non inferiore a 45 giorni per la presentazione delle domande per l'accesso al bando;

Considerato che la copertura finanziaria per le riduzioni tariffarie TARI Covid 2022 sarà assicurata attraverso il ricorso alle risorse residue dei fondi statali appositamente istituiti e interesserà esclusivamente la parte variabile della tariffa;

Dato atto che l'assunzione delle correlate operazioni contabili, necessarie all'applicazione delle riduzioni tariffarie, sarà effettuata dal Responsabile del Servizio Programmazione e controllo;

Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire al gestore del servizio di elaborare le riduzioni tariffarie in tempo utile per la spedizione del saldo TARI per il 2022;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/12/2021 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/04/2022 di approvazione del PEG per il periodo 2022/2024 e Piano della performance 2022;
- la Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2022 di approvazione delle scadenze e modalità operative del calcolo TARI per l'anno 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, assunta nella seduta consiliare del 31 maggio 2022, di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

Tenuto conto che sulla proposta di deliberazione dovranno essere acquisiti i necessari pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di richiamare e fare proprie le premesse descritte in narrativa;
2. di prendere atto e fare propria, approvandola, la tabella Allegato A al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, di individuazione delle categorie economiche dei soggetti appartenenti alle utenze non domestiche interessate dall'obbligo di utilizzo del green pass per l'accesso ai locali, beneficiarie della riduzione della parte variabile della tariffa TARI 2022 nelle misure previste in tabella;
3. di stabilire il 30 novembre 2022 quale termine ultimo per la presentazione della autocertificazione TARI, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione 2022, esclusivamente a carico delle utenze non domestiche nuove beneficiarie dell'agevolazione, nonché per quelle che, pur avendone avuto diritto per il 2021, non hanno presentato l'autocertificazione nel termine stabilito, incaricando il Servizio Programmazione e controllo per l'approvazione del modello editabile che dovrà essere trasmesso con le stesse modalità operative già utilizzate per l'anno precedente;
4. di incaricare il Servizio Programmazione e controllo di approvare l'avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle riduzioni tariffarie per le utenze domestiche, sulla base delle fasce ISEE previste dal vigente Regolamento IUC-TARI, prevedendo un termine non inferiore a 45 giorni per la presentazione della domanda di partecipazione al bando;
5. di incaricare il Servizio Programmazione e controllo di dare il massimo risalto all'avviso pubblico, anche prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;

6. di dare atto che l'importo massimo erogabile a titolo di riduzione della parte variabile della tariffa TARI 2022 per le utenze domestiche è pari ad euro 145.127,53;
7. di dare atto che il costo derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie TARI trova adeguata copertura finanziaria in apposito capitolo del bilancio di previsione 2022 /2024, annualità 2022;
8. di dare atto che l'assunzione del correlato impegno di spesa sarà effettuato dal Responsabile del Servizio Programmazione e controllo successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di agevolazione TARI per le utenze domestiche;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire al gestore del servizio di elaborare le riduzioni tariffarie in tempo utile per la spedizione del saldo TARI per il 2022.

NORME DI RIFERIMENTO

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (art. 6)

D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (art. 3)

D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (art. 4)

D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (art. 5)

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 (art. 1)

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (art. 3)

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 13)

D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (artt. 6 e 7)

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito con modificazioni con Legge 23 luglio 2021, n. 106

Art. 6 - Agevolazioni TARI

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), convertito con modificazioni con Legge 16 settembre 2021, n. 126

Art. 3 - Impiego certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi. 5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato».

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3

Art. 4 - Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso; b) all'articolo 9-bis, comma 1:

1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) alberghi e altre strutture ricettive»;

3) alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle attività al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità»;

c) all'articolo 9-quater:

1) al comma 1:

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

- 1.1 alla lettera b) le parole «, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti» sono soppresse;
- 1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» è inserita la seguente: «interregionale»;
- 1.3 alla lettera e) le parole «, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» sono soppresse;
- 1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di viaggio.» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio»;
- 1.5 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: «e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.»;
- 2) al comma 2, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;
- 3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.»;
- c-bis) all'articolo 9-septies, comma 1, dopo le parole: «a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11

Art. 5 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) concorsi pubblici;
- c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
- b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
- c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2-bis» e «ai medesimi commi 1 e 2-bis» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «al comma 1» e «al medesimo comma 1» e il terzo e il quarto periodo sono soppresi;
- d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base».

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), abrogato con Legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto

Art. 1 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

- [1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
- a) alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;

c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea è sostituita dalla seguente:

«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: ».

3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:

a) all'articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

b) servizi di ristorazione all'aperto;

c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell'art.9 quater del decreto legge n. 52 del 2021 è abrogata.

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.».]

Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), convertito con modificazioni con Legge 4 marzo 2022, n. 18

Art. 3 - Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche volte ad accertare che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;

2) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

b) all'articolo 9-sexies:

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

- 1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia»;
- 2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;
- 3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.»;
- c) all'articolo 9-septies, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.».
2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».
- 2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente.

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito con modificazioni con Legge 28 marzo 2022, n. 25

Art. 13 - Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». 6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».

Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), in corso di conversione con Legge 28 marzo 2022, n. 25

Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate».

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

3. All'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

4. All'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

Art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
 - b) convegni e congressi;
 - c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
 - d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
 - e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
 - g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».
 - b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
 - b) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».

ELABORAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI 2022 PER RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE¹

Tabella 1 - Attività identificabili da codice ATECO sottoposte a provvedimenti di restrizione nell'esercizio dell'attività fino al 30 giugno 2022

Categoria ex d.P.R. 158/99		Codice ATECO	Obbligo utilizzo certificazione verde (green-pass)	Rif. Normativo
9	Case di cura e riposo	86.10; 87.30	Dal 6 dicembre 2021 al 30 giugno 2022	D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (art. 3) D.L. 7 gennaio 2022, n.1 (art.3) D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 13) D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (artt. 6 e 7)
10	Ospedali	86.10.1		
30	Discoteche, night club e simili (Sale giochi e biliardi)	93.29		
Giorni di obbligo impiego green pass per accesso ai locali nel 2022 => Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per n. 181 giorni				

¹ Il presente documento è la rielaborazione delle categorie tariffarie TARI per le utenze non domestiche di cui al d.P.R. 158/99 (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) con indicazione dei codici ATECO delle attività economiche che hanno subito restrizioni nell'anno 2022 per l'obbligo dell'impiego della certificazione verde (green-pass) per l'accesso ai locali, secondo quanto previsto dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del calcolo della riduzione della quota variabile della tariffa, la percentuale di riduzione attribuita a ciascuna attività economica interessata è stata calcolata proporzionalmente ai giorni per cui è stato in vigore nel 2022 l'obbligo di utilizzo del green pass (base o rafforzato) per l'accesso ai locali delle predette attività.

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

Tabella 2 - Attività economiche per cui è stato previsto l'obbligo di utilizzo del green pass (base o rafforzato) per l'accesso ai locali fino al 30 aprile 2022

Categoria ex d.P.R. 158/99		Cod. ATECO	Obbligo utilizzo certificazione verde (green-pass)	Rif. normativo
7	Alberghi con ristorante	55.10; 55.20 56.10	Dal 6 dicembre 2021 al 30 aprile 2022	D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (art. 3) D.L. 7 gennaio 2022, n.1 (art.3) D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 13) D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (artt. 6 e 7)
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	56		
23	Mense, birrerie, amburgherie			
24	Bar, caffè, pasticceria			
27	Pizza al taglio	56.10.20; 55.30.20		
Giorni di obbligo impiego green pass per accesso ai locali nel 2022 => Riduzione del 75% della parte variabile della tariffa per n. 120 giorni				

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

Tabella 3a - Attività economiche per cui è stato previsto l'obbligo di utilizzo del green pass (base o rafforzato) per l'accesso ai locali fino al 31 marzo 2022

Categoria ex d.P.R. 158/99		Codice ATECO	Obbligo utilizzo certificazione verde (green-pass)	Rif. normativo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	85; 87.30; 87.90 88.91; 88.99; 91; 92.62; 93.19; 94.99	Dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022	D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (art. 3) D.L. 7 gennaio 2022, n.1 (art.3) D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 13) D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (artt. 6 e 7)
2	Cinematografi e teatri	59.14; 90.04		
4	Impianti sportivi (gestione di palestre, gestione altri impianti sportivi, attività di club sportivi e altri)	93.11; 93.12; 93.13		
6	Esposizioni, autosaloni	43.32; 47.59.10		
8	Alberghi senza ristorante	55		
13	Negozi abbigliamento, calzature e altri beni durevoli	Vedi note		
15	Negozi particolari quali tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato			
17	Attività artigianali: servizi dei centri per il benessere fisico, parrucchiere, barbiere, estetista	96.04; 96.04.1		
23	Mense, birrerie, amburgherie	56.29 (Solo mense)		

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

NOTE: Sono state considerate le attività commerciali per esigenze non definite “essenziali e primarie”, vale a dire negozi che vendono beni diversi da: - esercizi (specializzati e non) di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, prodotti surgelati o bevande, escluso in ogni caso il consumo sul posto; - ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari ; - farmacie, parafarmacie ed esercizi che vendono farmaci non soggetti a prescrizione medica, dispositivi medici o articoli igienico-sanitari; - esercizi specializzati che vendono al dettaglio articoli medicali e ortopedici; - acquisto di carburante in pompe di benzina o altri esercizi specializzati; - acquisto al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; - esercizi che vendono materiale per ottica; - esercizi che vendono al dettaglio animali domestici e alimenti per animali domestici. Di seguito l'elenco dei codici ATECO compresi nelle categorie Tari “13” e “15” per cui è previsto obbligo di green pass

SETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
G	47191	Grandi magazzini
G	47199	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
G	4751	Commercio al dettaglio di prodotti tessili
G	47511	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
G	47512	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
G	4753	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum)
G	47531	Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine
G	475311	Commercio al dettaglio di tende e tendine
G	475312	Commercio al dettaglio di tappeti
G	47532	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
G	4754	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
G	47591	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
G	47592	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
G	47594	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
G	47596	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
G	47599	Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
G	475991	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
G	475999	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
G	4763	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video
G	47642	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
G	47711	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
G	47714	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
G	47715	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
G	47722	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
G	4777	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria
G	47781	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
G	477831	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
G	477832	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
G	477833	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
G	477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
G	477836	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
G	477837	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
G	47785	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
G	477891	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
G	477892	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
G	477894	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
G	477899	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
G	4779	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
G	47791	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
G	47792	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
G	47793	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
G	47794	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
G	478902	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
G	478904	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
G	478905	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
G	478909	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
G	47991	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l’anno 2022

Giorni di obbligo impiego green pass per accesso ai locali nel 2022 => Riduzione del 55% della parte variabile della tariffa per n. 90 giorni

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

Tabella 3b - Attività economiche per cui è stato previsto l'obbligo di utilizzo del green pass (base o rafforzato) per l'accesso ai locali dal 1° febbraio al 31 marzo 2022

Categoria ex d.P.R. 158/99		Codice ATECO	Obbligo utilizzo certificazione verde (green-pass)	Rif. normativo
11	Uffici, agenzie	53.20 (Solo uffici postali)	Dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022	D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (art. 3) D.L. 7 gennaio 2022, n.1 (art.3)
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	64.19.1 (Solo banche e istituti di credito)		D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 13) D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (artt. 6 e 7) •
Giorni di obbligo impiego green pass per accesso ai locali nel 2022 => Riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per n. 90 giorni				

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

Tabella 3c - Attività economiche per cui è stato previsto l'obbligo di utilizzo del green pass (base o rafforzato) per l'accesso ai locali dal 1°febbraio al 31 marzo 2022

Categoria ex d.P.R. 158/99		Codice ATECO	Obbligo utilizzo certificazione verde (green-pass)	Rif. normativo
6	Esposizioni, autosaloni <i>(solo autosaloni)</i>	45.11	<i>Dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022</i>	<i>D.L. 7 gennaio 2022, n.1 (art.3)</i> <i>D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (art. 13)</i> <i>D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (artt. 6 e 7)</i>
Giorni di obbligo impiego green pass per accesso ai locali nel 2022 => Riduzione del 55% della parte variabile della tariffa per n. 59 giorni				

Allegato A – Deliberazione Giunta Comunale di individuazione categorie TARI beneficiare agevolazioni Covid-19 per l'anno 2022

Tabella 4 - Attività economiche per cui non è stato previsto l'obbligo di utilizzo del green pass per l'accesso ai locali nel 2022

Categoria ex d.P.R. 158/99		Cod. ATECO ⁽¹⁾	Rif. normativo
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	52; 52.21.50	D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (art. 3)
4	Distributori carburanti	47.30	
11	Uffici, agenzie (<i>tutti ad eccezione degli uffici postali</i>)	K (65 e 66), 68; da 69 a 74; 78, 79, 80, 81, 82, 84; da 69 a 75; 86	
12	Banche, istituti di credito, studi professionali (<i>ad eccezione degli istituti di credito</i>)		
13	Negozi libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	47.59.30; 47.61; 47.71; 47.62.20	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10; 47.73; 47.26	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	-	
25	Supermercati	47.11.20	
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24; 47.22; 47.29	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	47.21; 47.23; 47.76.10	
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10	
29	Banchi di mercato generi alimentari ⁽²⁾	47.81	

NOTE: (1) Codice ATECO indicativo; (2) Per i banchi del mercato dal 01.01.2020 la tari giornaliera è compresa nel Canone unico patrimoniale. Per l'accesso ai locali delle attività comprese nella tabella 4 dell'allegato, non essendo previsto l'obbligo di utilizzo del green pass non è stata applicata alcuna riduzione tariffaria.